

Alle  
**Imprese Edili iscritte  
e loro Consulenti**

Circolare n° 2/2011

**Oggetto: Imposizione fiscale quota contributo CASSA EDILE – percentuale per conguaglio anno 2010 e per ritenute anno 2011.**

In ottemperanza alle disposizioni vigenti Vi comunichiamo che questa Cassa ha provveduto a calcolare l'incidenza percentuale sul monte salari della spesa per assistenze non sanitarie **da considerarsi per il conguaglio fiscale per l'anno 2010 e per le ritenute fiscali per l'anno 2011.**

Come già riportato sulle nostre precedenti circolari ricordiamo che il Ministero delle Finanze ha stabilito che va assoggettato a ritenuta fiscale la quota del contributo Cassa Edile, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, solo per la quota destinata a finalità di assistenza sociale.

Perciò ai fini del conguaglio fiscale per **l'anno 2010 e per le ritenute fiscali per l'anno 2011**, si comunica che, complessivamente (parte a carico del datore di lavoro e parte a carico del lavoratore) **la percentuale** rimane invariata nella misura dello **0,17**.

Si ricorda inoltre che **tale imposizione riguarda soltanto la quota del contributo Cassa Edile** in quanto i contributi relativi all'A.P.E., ENTE SCUOLA, e QUOTA DI RAPPRESENTANZA, non sono soggetti a ritenuta fiscale.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Ancona 07 febbraio 2011

IL PRESIDENTE  
Leonardo Bianchelli  
